

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACQUA POTABILE

(Credito d'imposta - art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n.178)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito "Legge"), ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato in:

- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è approvato il presente modello di comunicazione (di seguito "provvedimento") sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascun anno (comma 1088 dell'art. 1 della Legge).

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, il credito d'imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

COME SI PRESENTA

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione può essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

COMUNICAZIONI CORRETTIVE

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

COME SI COMPILA

FRONTESPIZIO

Beneficiario del credito d'imposta

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).

Rappresentante firmatario della comunicazione

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito d'imposta indicato nella comunicazione precedentemente trasmessa può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). Non vanno compilati i quadri A e B.

La rinuncia ha ad oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

La **casella "Quadro B"** va compilata solo se il credito d'imposta sia superiore a euro 150.000, indicando:

- il **codice 1**, se il beneficiario dichiara di aver compilato il quadro B (Verifica antimafia);
- il **codice 2**, se il beneficiario non compila il quadro B in quanto rientrante tra i soggetti indicati nell'art. 83, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011 (ovvero soggetti esercenti attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, oppure attività artigiana in forma di impresa individuale o di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale).

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

QUADRO A

Spese agevolabili

Nel presente quadro vanno indicati i dati relativi alle spese agevolabili e al credito d'imposta. In particolare, per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta va compilato un distinto rigo da **A1** ad **A9**.

Nella **colonna 1**, da compilare solo nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti beneficiari del credito, va indicato l'importo totale delle spese sostenute nell'anno precedente a quello di presentazione della comunicazione, anche se superiore al limite massimo agevolabile. Nella colonna va riportato l'ammontare complessivo della spesa, comprensivo della quota eventualmente sostenuta dagli altri soggetti contitolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure cointestatori del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso in relazione all'immobile oggetto dell'intervento.

Nella **colonna 2**, va indicato l'importo della spesa di colonna 1 sostenuta dal richiedente.

La **colonna 3** va barrata solo nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica e l'unità immobiliare sia adibita all'esercizio dell'attività economica.

Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta, per un importo pari al 50 per cento della spesa di colonna 2 ricondotta entro i limiti massimi agevolabili.

Nelle **colonne da 5 a 9**, i dati catastali dell'immobile. In particolare, va riportato:

- nella **colonna 5**, il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare;
- nella **colonna 6**, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- nella **colonna 7**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;

- nella **colonna 8**, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
 - nella **colonna 9**, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
- Nel **rigo A10**, va indicato l'ammonta complessivo del credito d'imposta, risultante dalla somma degli importi di cui alle colonne 4 dei righe da A1 a A9 di tutti i moduli compilati.

QUADRO B

Verifica antimafia

Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta è superiore a euro 150.000. Il quadro B non va compilato nel caso in cui il beneficiario eserciti attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, oppure attività artigiana in forma di impresa individuale o di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale (art. 83, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 159 del 2011).

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella **casella "Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.